

DELIBERAZIONE 21 OTTOBRE 2025

454/2025/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI ESSENZIALI. MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1358^a riunione del 21 ottobre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2022, 532/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 532/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 22 settembre 2025, prot. Autorità 65409, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 3 ottobre 2025, prot. Autorità 68354, del 6 ottobre 2025 (di seguito: seconda comunicazione Terna);

- la comunicazione di Terna, del 13 ottobre 2025, prot. Autorità 70010, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 63, 64 e 65 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) definiscono la disciplina tipica e i relativi diritti e obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali (di seguito: regimi tipici); l'articolo 65*bis* definisce, invece, la disciplina alternativa alla disciplina tipica e i relativi diritti e obblighi cui deve adempiere l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per detta disciplina alternativa;
- ai sensi del comma 65*bis*.3, ai fini dell'applicazione della disciplina alternativa, l'Autorità determina i valori assunti, con riferimento all'anno successivo:
 - dalle quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento di cui al comma 65*bis*.2;
 - dal prezzo massimo a salire e da quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65*bis*.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
 - dal corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65*bis*.2;
- ai sensi del comma 64.4, i vincoli ed i criteri previsti dalla disciplina tipica cui l'utente del dispacciamento deve attenersi, con riferimento agli impianti di produzione essenziali, nel presentare le sue offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento, possono essere definiti da Terna anche tenendo conto degli esiti dei mercati dell'energia;
- i vincoli ed i criteri cui l'utente del dispacciamento deve attenersi nel presentare le sue offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento, qualora opti per la disciplina alternativa, non dipendono dagli esiti dei mercati dell'energia, con riferimento alla capacità produttiva disponibile in esito a detti mercati;
- qualora un utente del dispacciamento opti per la disciplina alternativa, si rende pertanto necessario formulare un'ipotesi circa la programmazione attesa nell'anno successivo degli impianti di produzione nella disponibilità del medesimo utente in esito ai mercati dell'energia, al fine di dimensionare adeguatamente, rispetto all'essenzialità dello stesso, la quantità dell'impegno che detto utente deve assumere;
- con la prima comunicazione Terna, come integrata con la terza comunicazione Terna, l'omonima società ha fornito all'Autorità gli elementi necessari per le determinazioni di cui al comma 65*bis*.3; con riferimento alle quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui al comma 65*bis*.2, tali elementi consentono di determinare dette quantità tenendo anche in considerazione, sulla base di ragionevoli ipotesi, la programmazione attesa degli impianti di produzione nella disponibilità dell'utente del dispacciamento in esito ai mercati dell'energia e la

contrazione del rischio di esercizio di potere di mercato derivante dagli impegni del mercato della capacità;

- sulla base degli elementi resi disponibili all'Autorità da Terna, gli utenti del dispacciamento cui inviare la comunicazione di cui al comma 65*bis*.3 sono:
 - a. A2A ENERGIEFUTURE S.p.A.;
 - b. C.V.A. ENERGIE S.r.l.;
 - c. ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
- gli impianti Biopower Sardegna, Iges e Sarlux, indicati dalla stessa Terna tra gli impianti singolarmente essenziali per l'anno 2026, non sono allo stato abilitati;
- il comma 65*bis*.3 prevede che la comunicazione di cui al medesimo comma sia inviata esclusivamente con riferimento a potenza abilitata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il comma 64.24 prevede che, nell'ambito del processo di definizione del quadro regolatorio dei regimi tipici, Terna proponga all'Autorità il rendimento standard, lo standard di emissione e il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione (di seguito: componente smaltimento standard), in relazione alle categorie tecnologia-combustibile delle unità di produzione termoelettriche;
- il comma 64.18 stabilisce che, con cadenza annuale, Terna proponga all'Autorità i criteri per la definizione delle percentuali standard per la valorizzazione della componente del costo variabile riconosciuto a copertura del corrispettivo di sbilanciamento;
- Terna ha presentato all'Autorità le proposte indicate ai commi 64.18 e 64.24 per l'anno 2026 con la seconda comunicazione omonima; con la medesima comunicazione, Terna ha altresì proposto i valori del rendimento standard, dello standard di emissione, della componente smaltimento standard in relazione alle specifiche categorie cui sono riconducibili le unità di produzione degli impianti alimentati a oli vegetali grezzi e a biomasse solide e, nel caso della categoria delle unità alimentate a biomasse solide, ha indicato anche il valore del potere calorifico inferiore standard; quest'ultimo dato permette di tenere conto della rilevante eterogeneità delle biomasse solide dal punto di vista energetico;
- con riferimento al regime di reintegrazione dei costi, il valore del tasso di remunerazione del capitale è determinato annualmente secondo la metodologia *ex* comma 65.18, che è stata introdotta, previa consultazione, con la deliberazione 532/2022/R/eel e che è stata già applicata per la definizione dei tassi relativi agli anni dal 2023 al 2025.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire con il presente provvedimento i parametri tecnico-economici rilevanti per l'applicazione del regime alternativo, di cui all'articolo 65*bis*, agli impianti (o raggruppamenti di impianti) essenziali;

- determinare, per ciascun utente del dispacciamento, le quantità di potenza minima di impegno a salire e a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento di cui al comma 65bis.2, in base alle informazioni fornite da Terna, adottando – alla luce dei fenomeni evidenziati nell’ambito dei procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel - ipotesi cautelative in merito alla programmazione attesa in esito ai mercati dell’energia degli impianti di produzione nella disponibilità dell’utente del dispacciamento;
- con l’avvio del periodo di consegna del mercato della capacità, definire le quantità minime di impegno di cui alla comunicazione *ex* comma 65bis.3 in relazione a un raggruppamento essenziale per riserva terziaria a salire tenendo conto dell’effetto atteso di contrazione del rischio di esercizio di potere di mercato derivante dagli impegni del mercato della capacità;
- che, ai fini della determinazione del prezzo massimo a salire, di cui alla lettera a), del comma 65bis.2, rappresentativo del costo variabile standard di un impianto turbogas a ciclo aperto (di seguito: impianto turbogas):
 - siano confermati i dati di consumo specifico di gas naturale e di emissioni unitarie e le metodologie di valorizzazione del gas naturale e delle emissioni adottati per l’anno 2025, in modo da riflettere le caratteristiche medie degli impianti di tipo turbogas a ciclo aperto alimentati a gas naturale nel parco italiano;
 - adottare il valore della componente “Altri costi e rischi di gestione” applicata per l’anno corrente, che tiene forfetariamente conto di eventuali e ulteriori oneri non inclusi nelle altre componenti;
- determinare il prezzo minimo a scendere, di cui alla lettera a), del comma 65bis.2, come pari al minor valore tra:
 - il costo variabile standard di un impianto turbogas, al netto di un valore a copertura dei rischi impliciti nella riduzione del programma;
 - il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima, al netto di un valore a copertura dei rischi impliciti nella riduzione del programma;
- tenere conto, nella determinazione del corrispettivo *ex* lettera b) del comma 65bis.2, del valore assunto, qualora superiore ad 1 (uno), dal rapporto tra le ore di impegno richiesto ed il numero massimo di ore in cui un impianto turbogas può effettivamente funzionare nel corso dell’anno, anche in relazione alle esigenze di manutenzione ordinaria ed ai normali tassi di accidentalità;
- stabilire il corrispettivo *ex* lettera b) del comma 65bis.2 in funzione del costo fisso di un impianto turbogas;
- determinare comunque, per quanto nei considerati, i corrispettivi di cui ai precedenti alinea con riferimento alla struttura di costo degli impianti turbogas secondo i criteri applicati per l’anno 2025;
- consentire, comunque, a ciascun utente del dispacciamento oggetto del presente provvedimento, di proporre all’Autorità strutture alternative di corrispettivi rispetto a quelli di cui ai precedenti alinea;
- che, comunque, al fine di permettere all’Autorità di valutare l’opportunità di accogliere dette proposte, queste siano accompagnate da analisi che diano evidenza

del maggior beneficio che tali diverse strutture porterebbero in termini di riduzione della spesa complessiva per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento;

- predisporre, per ciascun utente del dispacciamento, un apposito allegato al presente provvedimento, nel quale siano evidenziate le quantità, i prezzi e i corrispettivi di cui ai precedenti alinea, nonché gli impianti cui si riferiscono;
- escludere dagli allegati citati al precedente alinea gli impianti non abilitati, ai sensi del comma 65*bis*.3, e gli impianti già soggetti al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2026.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- per definire il quadro regolatorio generale per l'anno 2026 in materia di determinazione dei corrispettivi per gli impianti essenziali, estendere al citato anno alcune disposizioni la cui validità è attualmente limitata all'anno 2025, quali, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti i prodotti di riferimento per la valorizzazione dei combustibili;
- approvare, con efficacia limitata all'anno 2026, la proposta che, ai sensi del comma 64.24, Terna ha presentato all'Autorità con la seconda comunicazione omonima, in merito agli standard delle categorie tecnologia-combustibile delle unità di produzione termoelettriche, incluse le specifiche categorie cui sono riconducibili le unità di produzione degli impianti alimentati a oli vegetali grezzi e a biomasse solide; con riferimento alla categoria delle unità alimentate a biomasse solide, è altresì approvato il valore del potere calorifico inferiore standard, così da tenere conto dell'eterogeneità delle biomasse solide dal punto di vista energetico;
- approvare, con efficacia limitata all'anno 2026, le percentuali standard per la valorizzazione degli sbilanciamenti che Terna ha proposto con la seconda comunicazione omonima;
- aggiornare al 30 settembre 2025 i parametri per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale rilevante per l'applicazione del regime di reintegrazione per l'anno 2026, ai sensi della metodologia di cui al comma 65.18; ciò determina una riduzione del tasso di remunerazione di 60 punti base rispetto al valore applicato per l'anno corrente;
- limitatamente all'anno in corso, prorogare alcune scadenze fissate dalla vigente disciplina degli impianti essenziali, per tenere conto del fatto che talune attività sinora svolte in applicazione della disciplina medesima si sono protratte oltre i termini originariamente previsti, in modo da assicurare un più ordinato svolgimento delle stesse.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- modificare la deliberazione 111/06 per tenere conto, ai fini dei periodi di essenzialità sino all'anno 2026 incluso, dell'adeguamento del Codice di rete al TIDE e dell'avvio della fase di consolidamento del TIDE medesimo

DELIBERA

1. di determinare i valori assunti, con riferimento all'anno 2026, dalle quantità, dai prezzi e dai corrispettivi oggetto delle comunicazioni *ex* comma 65*bis*.3 nei termini e sulla base di quanto esplicitato in premessa e come quantificato negli Allegati A ed AI, B e BI, C e CI al presente provvedimento, riferiti rispettivamente alle società A2A ENERGIEFUTURE S.p.A., C.V.A. ENERGIE S.r.l. ed ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
2. di trasmettere gli Allegati A ed AI al presente provvedimento ad A2A ENERGIEFUTURE S.p.A., gli Allegati B e BI a C.V.A. ENERGIE S.r.l. e gli Allegati C e CI a ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
3. di prevedere che ciascuna delle società di cui al precedente punto 2 possa presentare all'Autorità, unitamente alla comunicazione di cui al comma 63.5, una proposta di strutture di corrispettivi alternative rispetto a quelle contenute nell'allegato alla stessa riferito, accompagnata da analisi che diano evidenza del maggior beneficio che tali diverse strutture porterebbero in termini di riduzione della spesa complessiva per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento da parte di Terna S.p.A.;
4. di trasmettere la presente deliberazione, con gli Allegati A, AI, B, BI, C, CI a Terna S.p.A., per le finalità di cui al comma 65*bis*.5;
5. fatto salvo quanto previsto al punto 2, di trasmettere la presente deliberazione, ad eccezione dei relativi Allegati, ad ACEA ENERGIA S.p.A., EP PRODUZIONE S.p.A., ITAL GREEN ENERGY S.r.l., OTTANA ENERGIA S.p.A. e SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l.;
6. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2026, nei termini esplicitati in premessa, per ciascuna delle categorie tecnologia-combustibile indicate al comma 77.65, i valori degli standard - rendimento standard di cui al comma 64.13, standard di emissione di cui al comma 64.20 e standard della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 – proposti da Terna S.p.A. con la seconda comunicazione Terna, ivi incluso, nel caso della categoria delle unità alimentate a biomasse solide, il valore del potere calorifico inferiore standard;
7. di modificare e integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 1.2, le parole “semibanda di regolazione primaria, come richiesta nelle regole per il dispacciamento) come risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico (cd. RUP dinamico) tenuto da Terna” della definizione di “potenza massima erogabile” sono sostituite dalle parole seguenti:
“semibanda di riserva per il contenimento della frequenza, come richiesta nelle regole per il dispacciamento) risultante dal GAUDÌ, come eventualmente modificata a seguito di comunicazioni di variazioni temporanee per il tramite del sistema SCWeb”;
 - al comma 1.2, le parole “semibanda di regolazione primaria, come richiesta nelle regole di dispacciamento) come risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico (cd. RUP dinamico) tenuto da Terna” della definizione di “potenza minima erogabile” sono sostituite dalle parole seguenti:

“semibanda di riserva per il contenimento della frequenza, come richiesta nelle regole di dispacciamento) risultante dal GAUDÌ, come eventualmente modificata a seguito di comunicazioni di variazioni temporanee per il tramite del sistema SCWeb”;

- al comma 63.3, lettera b), le parole “definizione del fabbisogno di riserva secondaria e terziaria, di cui” sono sostituite dalle parole seguenti:
“definizione dei fabbisogni di riserva di cui”;
- al comma 64.7, le parole “riserva secondaria con” sono sostituite dalle parole seguenti:
“riserva per il ripristino della frequenza ad attivazione automatica (riserva secondaria) con”;
- al comma 64.7, le parole “riserva secondaria comprende” sono sostituite dalle parole seguenti:
“riserva per il ripristino della frequenza ad attivazione automatica (riserva secondaria) comprende”;
- al comma 64.11, alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole seguenti:
“e, a partire dalla fase di consolidamento del TIDE, il corrispettivo di mancata movimentazione”;
- al comma 64.14, lettera e), le parole “per l’anno 2025” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per gli anni dal 2025 al 2026”;
- ai commi 64.16 e 64.17.1, le parole “per gli anni dal 2011 al 2025” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per gli anni dal 2011 al 2026”;
- al comma 64.16, lettera a.2), le parole “per gli anni dal 2012 al 2025” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per gli anni dal 2012 al 2026”;
- al comma 64.18, le parole “la componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui” sono sostituite dalle parole seguenti:
“la componente a copertura degli oneri di dispacciamento di cui”;
- al comma 64.18, lettera a), le parole “al netto del corrispettivo di sbilanciamento” sono sostituite dalle parole seguenti:
“al netto della componente di cui al comma 64.11, lettera b)”;
- al comma 64.18, le parole “valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento” sono sostituite dalle parole seguenti:
“valorizzazione della componente di cui al comma 64.11, lettera b)”;
- ai commi 64.18.1 e 64.18.2, le parole “negli anni dal 2015 al 2025” sono sostituite dalle parole seguenti:
“negli anni dal 2015 al 2026”;
- al comma 64.19, lettera a), le parole “per gli anni dal 2023 al 2025” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per gli anni dal 2023 al 2026”;

- al comma 64.19.2, le parole “Per gli anni dal 2023 al 2025” sono sostituite dalle parole seguenti:
“Per gli anni dal 2023 al 2026”;
- al comma 64.19.3, lettera f), le parole “per gli anni dal 2022 al 2025” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per gli anni dal 2022 al 2026”;
- al comma 64.29, lettera c), le parole “componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento, di cui al comma 64.18” sono sostituite dalle parole seguenti:
“componente di cui al comma 64.11, lettera b)”;
- al comma 65.3.3, le parole “riserva secondaria” sono sostituite dalle parole seguenti:
“riserva per il ripristino della frequenza ad attivazione automatica (riserva secondaria)”;
- al comma 65.4, lettera i), le parole “sbilanciamenti positivi” sono sostituite dalle parole seguenti:
“sbilanciamenti positivi e, a partire dalla fase di consolidamento del TIDE, per le mancate movimentazioni a scendere”;
- al comma 65.6, le parole “per gli anni dal 2014 al 2025” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per gli anni dal 2014 al 2026”;
- al comma 65*bis*.2, lettera a), punto i), le parole “Registro delle Unità di Produzione dinamico” sono sostituite dalle parole seguenti:
“GAUDÌ come eventualmente modificata a seguito di comunicazioni di variazioni temporanee per il tramite del sistema SCWeb (RUP dinamico)”;
- al comma 65*bis*.2, lettera a), punto ii), le parole “Registro delle Unità di Produzione dinamico” sono sostituite dalle parole seguenti:
“GAUDÌ come eventualmente modificata a seguito di comunicazioni di variazioni temporanee per il tramite del sistema SCWeb (RUP dinamico)”;
- al comma 77.63, lettera a), le parole “comma 64.14, lettera d)” sono sostituite con le parole seguenti:
“comma 64.14, lettera e)”;
- dopo il comma 77.64, sono aggiunti i commi seguenti: “
77.65 In deroga al comma 64.24, le categorie tecnologia-combustibile che rilevano per la determinazione dei corrispettivi per l’anno 2026 sono le seguenti:
 - i. turbogas – gas naturale;
 - ii. turbogas – gasolio;
 - iii. ciclo combinato – gas naturale;
 - iv. ciclo tradizionale – gas naturale;
 - v. ciclo tradizionale – olio combustibile STZ;
 - vi. ciclo tradizionale – olio combustibile BTZ;
 - vii. ciclo tradizionale – olio combustibile MTZ o ATZ;
 - viii. ciclo tradizionale – carbone;”

- ix. oli vegetali grezzi;
 - x. biomasse solide.
- 77.66 Fatte salve le facoltà di cui al comma 64.30 e a condizione che l'impianto considerato sia incluso nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2026, sono confermati, per il menzionato anno, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1), b.2) e b.3), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2025 ai sensi del comma 77.62 o che l'Autorità ha approvato per l'anno 2025 a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b). Dalla conferma per l'anno 2026 sono esclusi i criteri specifici già esclusi dalla conferma per l'anno 2025 ai sensi del comma 77.62.
- 77.67 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2026:
- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto alla lettera e) del presente comma per l'olio combustibile STZ, al comma 64.14, lettera e), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati e al comma 77.66;
 - b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15, definito secondo la metodologia di cui al comma 65.18, è pari al tasso di cui al comma 77.63, lettera b), ridotto di 60 punti base;
 - c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e il maggior valore tra zero e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria (riserva per il ripristino della frequenza ad attivazione automatica) e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l'insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell'anno 2024 e dei primi cinque mesi dell'anno 2025; Terna comunica la citata media aritmetica all'Autorità entro il giorno 6 novembre 2025;
 - d) per l'olio combustibile STZ (*0.5 pct*), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, salvo quanto previsto al comma 77.66;
 - e) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b.3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.66;
 - f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.66;
 - g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui

alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:

g.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);

g.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;

h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono rispettivamente pari a 1,6% e 2,3%;

i) i valori dei parametri I_{MAX_1} e I_{MAX_2} di cui al comma 64.15 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc;

j) l'Autorità adotta le proprie determinazioni in merito alle proposte di Terna di cui ai commi 64.31, 64.41, 64.44 e 65.3.8 entro centottanta (180) giorni dalla ricezione delle stesse.

77.68 Nell'anno 2025:

a) i termini per le comunicazioni di cui ai commi 63.5 e 65**bis**.5 da parte dell'utente del dispacciamento e il termine di cui al comma 64.30 sono prorogati al giorno 3 novembre;

b) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 sono prorogati al giorno 6 novembre;

c) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna è fissato al giorno 30 novembre.”;

8. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A, AI, B, BI, C, CI, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, e la deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche e integrazioni, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini